

DECRETO 31 ottobre 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricoltori soc. coop. a r.l.», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricoltori soc. coop. a r.l.», con sede in Viterbo (codice fiscale n. 01480060605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, ivi domiciliato in via Basento n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

*Il Sottosegretario di Stato: GALATI*

02A13900

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2002.

**Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;

Ritenuto di dover allineare la periodicità delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, è disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per

l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) motocicli, motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1º luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

#### Art. 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Roma, 29 novembre 2002

*Il Ministro: LUNARDI*

02A14053

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 agosto 2002.

**Istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli.**

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E D'INTESA CON  
LA REGIONE CAMPANIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 114, comma 10, il quale prevede, al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, l'istituzione del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'istruttoria istitutiva del Parco sommerso in argomento della predetta Segreteria tecnica, alla luce della particolare competenza in materia di specificazione di siti marini d'interesse ambientale e apposizione di misure di tutela;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione del Parco sommerso di Baia svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 14 marzo 2001;